



## COLLEGIO DEI REVISORI

### PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO 2013 PER LA DIRIGENZA

#### Premesso

- Che l'art. 5 del CCNL 23/12/1999, per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori .... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definito dalla delegazione trattante ed inviata a tali organismi entro cinque giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilevati, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- Che l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede che "le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";
- Che l'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis comma 1.";
- Che l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede inoltre che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di

ciascuna amministrazione”, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- Che l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione della norma di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;
- Che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- Che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso

#### Visto

- Che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 09/05/2014 una ipotesi di contratto decentrato;
- La relazione illustrativa all'ipotesi di contratto decentrato 2013 a firma del Direttore Regionale ad interim della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e del Direttore ad interim dei Settori Tecnico e Sicurezza e Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione del Consiglio Regionale;
- Vista la relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto decentrato 2013 a firma del Direttore Regionale ad interim della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, del Direttore ad interim dei Settori Tecnico e Sicurezza e Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione del Consiglio Regionale e del Direttore ad interim della Direzione Risorse Finanziarie;
- La DGR n. 27-5796 del 13/05/2013 e la DUP n. 111 del 01/08/2013 di adozione del provvedimento organizzativo relativo al piano della performance;
- La DGR n. 20-3451 del 21/02/2012 e la DUP n. 46 del 10/04/2012 di approvazione del sistema di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti;
- Che la disposizione sul trattamento accessorio prevede la destinazione in base a criteri di merito e produttività;

- La corretta applicazione ed il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis D. L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 453 della legge n. 147/2013.

Attesta

La compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto decentrato anno 2013 per la dirigenza sottoscritto in data 09/05/2014 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Torino, 09 luglio 2014

Il Collegio dei revisori di Conti

Dott. Alberto Tudisco in originale firmato

Dott. Enrico Severini in originale firmato

Dott. Vito Di Maria in originale firmato

